

REGOLAMENTO (CEE) N. 2211/88 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1988

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione e il prezzo d'intervento dell'olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, l'articolo 92, paragrafo 3, l'articolo 234, paragrafo 2 e l'articolo 290, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁵⁾,

considerando che nel fissare il prezzo indicativo alla produzione per l'olio d'oliva si deve tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di procurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che il suddetto prezzo indicativo deve essere fissato in base ai criteri di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che per garantire al produttore un equo reddito è necessario fissare un aiuto alla produzione, tenendo conto dell'incidenza esercitata dall'aiuto al consumo solamente su una parte della produzione;

considerando che il prezzo d'intervento deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 8 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che l'applicazione degli articoli 68 e 236 dell'atto di adesione ha dato luogo in Spagna e in Portogallo

ad un livello del prezzo d'intervento dell'olio d'oliva differente da quello dei prezzi comuni; che dopo l'adeguamento dell'«acquis communautaire» nel settore delle materie grasse le modalità per il ravvicinamento dei prezzi di intervento dell'olio d'oliva applicabili in Spagna e in Portogallo sono previste all'articolo 92, paragrafo 2, secondo trattino, e all'articolo 290, paragrafo 2, secondo trattino dell'atto di adesione;

considerando che gli articoli 95 e 293 dell'atto di adesione prevedono la concessione dell'aiuto comunitario alla produzione di olio d'oliva prodotto in Spagna e in Portogallo; che, in virtù degli articoli 79 e 246 dell'atto di adesione, occorre ravvicinare l'importo dell'aiuto comunitario in Spagna e in Portogallo al livello dell'aiuto comune all'inizio della campagna; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione degli aiuti spagnoli e portoghesi ai livelli indicati qui di seguito;

considerando che il prezzo indicativo alla produzione e il prezzo d'intervento sono fissati per una qualità tipo determinata; che sussistono ancora i motivi che avevano indotto ad assumere come qualità tipo la qualità valida per la campagna di commercializzazione 1981/1982; che è pertanto opportuno mantenere immutata tale qualità;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, una percentuale dell'aiuto alla produzione assegnato ai produttori può essere destinata al finanziamento di azioni di carattere regionale volte a migliorare la qualità della produzione oleicola; che siffatte azioni sono necessarie in talune regioni produttrici; che è pertanto opportuno destinare al finanziamento di dette azioni una parte di tale aiuto;

considerando che, a norma dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, occorre fissare la percentuale dell'aiuto alla produzione da trattenere per le organizzazioni riconosciute dei produttori d'olio d'oliva e le loro unioni per contribuire alla copertura delle spese connesse alle attività svolte in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3 e dell'articolo 20 quater dello stesso regolamento; che tenuto conto delle spese prevedibili per la campagna 1988/1989 è opportuno fissare detta percentuale ad un livello che consenta di coprire le succitate spese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione e il prezzo d'intervento nel settore dell'olio d'oliva sono fissati come segue:

a) prezzo indicativo alla produzione: 322,56 ECU per 100 chilogrammi;

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ Vedi pagina 70 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. C 187 del 18. 7. 1988.

⁽⁵⁾ GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 33.